

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

(Deliberato dal Collegio Docenti il 26/10/2022 e dal Consiglio di Istituto il 20/12/2022)

Il presente Regolamento viene redatto a norma dell'art. 4 del D.P.R. 249/98 Statuto delle Studentesse e degli Studenti, modificato dal D.P.R. 235 del 21/11/2007.

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente *Regolamento*, in osservanza del *Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche*, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto ad eccezione della valutazione di educazione civica. Le infrazioni disciplinari influiranno sul voto di comportamento. I casi di particolare gravità potranno comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di richiedere di convertire le sospensioni delle attività didattiche in attività in favore della comunità scolastica, nelle forme e nei termini previsti. Seppur inserita in questa logica, le sanzioni disciplinari conservano la funzione di reazione e di prevenzione di fronte ad un comportamento non corretto. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

5. La durata della sanzione viene valutata caso per caso e deve essere stabilita in modo chiaro e inequivocabile.

ART. 2 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI DEI GENITORI

I genitori sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria, fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle comunità in cui essi vivono.

La scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad un'educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta autorevolezza, gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, un adeguato autocontrollo nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti.

Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2048 e seguenti del Codice civile).

Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI DEI DOCENTI

I docenti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente con il PTOF, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo-consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione.

Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

La responsabilità disciplinare è personale: nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Sono ammesse sanzioni collettive nella forma della nota disciplinare (sanzione A - nota di classe) solo nel caso in cui non sia possibile individuare il/i responsabile/i. Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l'attività di gruppo, e quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale. Ogni studente può essere richiamato verbalmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi soggetto del personale scolastico in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

ART. 5 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

Si individuano i seguenti comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sanzionabili. Nella tabella si fa riferimento alle tipologie di sanzione riportate nell'art. 6 del presente Regolamento. I doveri riportati in tabella fanno riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

A) OBBLIGO DI FREQUENZA		
DOVERI	COMPORAMENTI INCOMPATIBILI CON L'OBBLIGO DI FREQUENZA	SANZIONI
Art. 3 comma 1 <i>Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi [...]</i>	Ritardi sistematici all'inizio delle lezioni	A - B
	Ritardi nell'entrare in aula dopo l'intervallo o al cambio dell'ora	A - B
	Assenze ripetute, non motivate o non giustificate	A - B - C
	Abbandono dell'istituto senza permesso	C - D - E

B) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA		
DOVERI	COMPORAMENTI INCOMPATIBILI CON L'ATTIVITÀ DIDATTICA	SANZIONI
Art. 3 comma 1 <i>Gli studenti sono</i>	Disturbo della lezione e impedimento del normale svolgimento dell'attività didattica ordinaria	A - B - C - D

<i>tenuti [...] ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.</i> Art. 3 comma 3 <i>Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1</i>	Mancanza del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività	A - B
	Mancata esecuzione dei lavori assegnati	A - B
	Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico (edificio scolastico e sue pertinenze)	A - B - C - D
	Utilizzo non autorizzato dai docenti del telefono cellulare durante le lezioni/uscite didattiche/viaggi d'istruzione.	A - B - C

C) RISPETTO DELLE PERSONE

DOVERI	COMPORAMENTI LESIVI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE	SANZIONI
Art. 3 comma 2 <i>Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.</i>	Linguaggio scurrile all'interno della scuola	A - B - C
	Aggressioni verbali, linguaggio, gesti offensivi nei confronti di persone e/o istituzioni	A - B - C - D - E - F
	Comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri	A - B - C - D - E - F
	Minacce	A - B - C - D - E - F
	Aggressione fisica	A - B - C - D - E - F - G - H - I
	Comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone	A - B - C - D - E - F - G - H - I
	Uso improprio del cellulare (registrazioni audio, audio-video, fotografie)	A - B - C - D - E - F
	Atti di bullismo/cyberbullismo*	A - B - C - D - E - F - G

*Si rimanda all'apposita Procedura, allegata al presente Regolamento.

D) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE

DOVERI	COMPORAMENTI CONTRARI AL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE	SANZIONI
Art. 3 comma 4 <i>Gli studenti sono tenuti ad osservare</i>	Fumare nei luoghi scolastici e negli eventuali luoghi esterni vietati (oltre sanzione pecuniaria prevista dal DL n.104/2013)	A - B - C

<i>le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.</i>	Violazione volontaria dei regolamenti delle aule, dei laboratori, palestra e altri spazi didattici.	A - B - C - D - E - F
	Lancio di oggetti	A - B - C - D - E - F
	Atti che mettono in pericolo l'incolumità propria e altrui	A - B - C - D - E - F - G - H - I
	Introduzione e/o utilizzo nella scuola di oggetti e sostanze pericolose come alcolici e/o droghe	A - B - C - D - E - F - G

E) RISPETTO DI OGGETTI E STRUTTURE

DOVERI	COMPORAMENTI LESIVI NEI CONFRONTI DI OGGETTI - STRUTTURE	SANZIONI
Art. 3 comma 5 <i>Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.</i>	Danni al patrimonio della scuola	A - B - C - D - E - F più risarcimento
	Accedere ad aree riservate del registro elettronico	B - C - D - E - F
	Appropriarsi dei dati di accesso al registro elettronico di un insegnante	C - D - E - F
	Modificare dati del registro elettronico	B - C - D - E - F - G
	Contraffazione di atti amministrativi (verifiche e documenti)	A - B - D - E
	Mancata riconsegna di verifiche e documenti	A - B - D - E

F) RISPETTO DELLA PROPRIETÀ

DOVERI	COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO IL MANCATO RISPETTO DELLA PROPRIETÀ COMUNE O ALTRUI O DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO	SANZIONI
Art. 3 comma 6 <i>Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.</i>	Danni a oggetti, materiali didattici, indumenti	A - B - C - D - E - F più risarcimento
	Furto di beni personali o della scuola	A - B - C - D - E - F più risarcimento
	Eventuali danni arrecati durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione	A - B - C - D - E - F - G più risarcimento

ART. 6 - SANZIONI

1. Gli alunni hanno il dovere di contribuire al lavoro di formazione della propria personalità e di collaborare con il personale scolastico al buon funzionamento della scuola. Le sanzioni disciplinari, come stabilito dal presente Regolamento, sono così graduate:

A) **NOTA DISCIPLINARE** da parte di un Docente (ne viene data comunicazione tramite il registro elettronico o scritta alla famiglia).

B) **LETTERA DI RICHIAMO** da parte del Consiglio di classe (allegata al registro elettronico o scritta alla famiglia).

C) **AMMONIZIONE** scritta da parte del Dirigente scolastico (ne viene data comunicazione scritta alla famiglia).

D) **ESCLUSIONE DA EVENTUALI USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE** da parte del Consiglio di classe (ne viene data comunicazione scritta alla famiglia).

E) **SOSPENSIONE CON OBBLIGO DI FREQUENZA** (per un periodo non superiore ai 15 giorni) disposto dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata convocato anche in seduta straordinaria.

F) **ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica (per un periodo non superiore ai 15 giorni) disposto dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata convocato anche in seduta straordinaria.

G) **ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica (per un periodo superiore a 15 giorni) disposto dal Consiglio d'Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

H) **ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico disposto dal Consiglio d'Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

I) **ESCLUSIONE** dello studente dallo scrutinio finale (e per le classi terze, non ammissione all'Esame di Stato) disposto dal Consiglio d'Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

In sede di applicazione della sanzione, possono intervenire elementi di valutazione di gravità del comportamento come intenzionalità e/o reiterazione.

2. In caso di allontanamento (sanzione F), allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività alternative, stabilite dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di classe. La domanda deve essere presentata al Consiglio di classe o in seconda istanza all'Organo di Garanzia.

ART. 7 - ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE

1. Ai sensi dall'art. 4, comma 6 dello Statuto Studentesse e Studenti i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal **Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti**, compresi i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato. Il Consiglio di classe non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un **periodo superiore a 15 giorni** (Art. 4, comma 9 dello Statuto studentesse e studenti) sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a) devono essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, comma 7 dello Statuto studentesse e studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente.

Il Consiglio d'Istituto non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

3. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4, comma 9 bis Statuto studentesse e studenti) sono irrogate da parte del Consiglio d'Istituto, in base alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a) ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti G ed H, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Il Consiglio d'Istituto non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

4. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Art. 4, comma 9 bis e 9 ter Statuto Studentesse e Studenti): nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 3 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (Comma 9 bis). Le sanzioni disciplinari di cui ai punti F, G, H, I possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

5. La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria (Art. 3 L. 241/1990); più grave è la sanzione più è necessario rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, occorre esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

ART. 8 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Prima di sottoporre uno studente a sanzione disciplinare, occorre contestargli tempestivamente l'addebito con chiarezza e precisione tramite nota sul registro elettronico e/o comunicazione alle famiglie da parte del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Classe.

2. Per le sanzioni dal punto E e seguenti, le comunicazioni di rito sono effettuate per iscritto alla famiglia dell'alunno almeno cinque giorni prima della seduta dell'organo competente.
3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente esercita il proprio diritto al contraddittorio di fronte all'organo collegiale competente in presenza dei genitori.
4. L'organo collegiale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento sanzionatorio è motivato. Va comunicato integralmente allo studente e alla sua famiglia, con l'indicazione delle forme e dei termini di impugnazione.
5. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.

ART. 9 - REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

FUNZIONE

1. L'Organo di Garanzia ha la funzione di esaminare, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento di disciplina, i ricorsi presentati dalle famiglie e dai docenti in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare da parte dell'organo collegiale competente. L'Organo di Garanzia è anche soggetto giudicante sulla corretta interpretazione ed applicazione del Regolamento di disciplina e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. L'Organo di Garanzia, nell'esercizio della sua funzione, si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto.
3. L'Organo di Garanzia emette le sue deliberazioni verificando, nelle decisioni dei Consigli di Classe e del Consiglio d'Istituto, il rispetto dei principi di gradualità della mancanza disciplinare commessa e di riparazione del danno.
4. L'Organo di Garanzia è composto da tre membri effettivi designati dal Consiglio d'Istituto su proposta delle varie componenti, dal Dirigente Scolastico, organo monocratico che lo presiede di diritto, e da un docente eletto dal Collegio dei docenti. L'Organo di Garanzia è, dunque, così costituito:
 - il Dirigente Scolastico;
 - un rappresentante dei docenti, eletto dal Consiglio d'Istituto;
 - un rappresentante dei docenti, eletto dal Collegio dei docenti;
 - due rappresentanti dei genitori, eletti dal Consiglio d'Istituto.
5. Il Consiglio d'Istituto, nella stessa seduta in cui designa i componenti effettivi dell'Organo di Garanzia, elegge altresì un membro supplente per ciascuna delle componenti. Il Collegio dei docenti elegge anche un membro supplente nella stessa riunione, o in altra, in cui viene eletto il componente effettivo dell'organo. Il Dirigente Scolastico, se temporaneamente assente, può delegare a presiedere l'Organo di Garanzia, il Collaboratore Vicario o il Coordinatore di Classe.

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto (3 anni), quanto ai genitori e agli insegnanti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo.
6. Qualora faccia parte dell'organo giudicante il genitore dell'alunno sanzionato, egli verrà sostituito da un supplente all'uopo votato dal Consiglio d'Istituto e indicato con formale provvedimento del Presidente dell'Organo di Garanzia.

7. La funzione di segretario verbalizzatore delle sedute dell'Organo di Garanzia viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

MODALITÀ E VALIDITÀ COSTITUTIVA E DELIBERATIVA DELL'ORGANO DI GARANZIA

8. Quorum. L'Organo di Garanzia è validamente costituito con la totalità dei suoi membri. Se, nonostante la corretta convocazione, un membro o più membri sono assenti, l'Organo di Garanzia procede come segue:

- in prima convocazione l'Organo di Garanzia può deliberare solo in presenza di tutti i componenti (collegio perfetto);
- dalla seconda convocazione l'Organo di Garanzia è legittimamente costituito anche in presenza di metà più uno dei componenti.

9. La comunicazione della convocazione dell'Organo di Garanzia è trasmessa dal Presidente almeno cinque gg. prima della data stabilita per il giudizio di merito o di legittimità. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

Il Presidente, tramite l'Ufficio di segreteria, rende disponibili gli atti istruttori del caso da esaminare, almeno cinque giorni prima della riunione dell'organo giudicante.

L'Organo di Garanzia delibera all'unanimità o a maggioranza assoluta (50%+1) dei suoi componenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo per la deliberazione che l'organo collegiale assume.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza e al segreto d'ufficio in ordine agli atti e alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione motivata, il cui esito sarà citato nel verbale. Più la sanzione è grave, più sarà necessario il rigore motivazionale, nell'osservanza dei principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni.

Non è ammesso il voto di astensione.

10. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

GIUDIZIO SUI REGOLAMENTI E SULL'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

11. L'Organo di Garanzia riceve anche segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti dei genitori in ordine a problemi regolamentari emersi nel corso di assemblee di classe, da parte dei Consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori o dei rappresentanti dei genitori.

12. Sulla base della segnalazione ricevuta l'Organo di Garanzia si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza o all'unanimità (con eventuale voto prevalente del Presidente), se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative o invece, archiviato.

La decisione dell'Organo di Garanzia sulla legittimità delle regole applicate, contenute nei regolamenti e sulle sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di classe e dal Consiglio d'Istituto, deve essere motivata.

RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI: SOGGETTI, MODI, TEMPI E DOCUMENTI

13. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate, conformemente al Regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni, anche giuridiche, inerenti all'accaduto.

Il ricorso deve essere presentato in Segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno accolti. L'Organo di Garanzia si esprime nei successivi dieci giorni.

Fino al quinto giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

14. Ricevuto il ricorso, il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire gli atti, le testimonianze, le memorie relative alla causa in esame.

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un fascicolo anche elettronico e costituisce il materiale della discussione per le deliberazioni.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

15. L'Organo di Garanzia decide, con propria sentenza, sulle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni, irrogate dal Consiglio di classe. L'Organo di garanzia decide, altresì, sulle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore a 15 giorni comminate dal Consiglio d'Istituto.

Le delibere dell'Organo di Garanzia sono normativamente definitive, salvo tutte le competenze dell'Organo di Garanzia Regionale.

Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Organo di Garanzia regionale dell'USR (D.P.R. 235/98 integrato con D.P.R. 235/07, art.5), previo pronunciamento sulla legalità dell'impugnazione da parte dell'Organo di Garanzia interno.

La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico in caso di una sua assenza. In caso di conferma, modifica o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe.

La famiglia dell'alunno è avvertita mediante raccomandata a mano dell'alunno o con raccomandata postale.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali rettifiche al Regolamento di disciplina potranno essere proposte da un qualsiasi membro del Consiglio d'Istituto (genitori, docenti, ATA) che ne faccia motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti dalle varie componenti.

PROCEDURA NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azione	Persone coinvolte	Attività
1. SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Alunni Collaboratori scolastici Personale ATA Assistenti alla persona	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Insegnanti Dirigente scolastico	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Insegnanti Consiglio di classe Dirigente scolastico Alunni Genitori Psicologo scolastico Esperti esterni all'istituto	<ul style="list-style-type: none"> Ø Incontri con gli alunni coinvolti Ø Interventi/discussione in classe Ø Informare e coinvolgere i genitori Ø Responsabilizzare gli alunni coinvolti con attività educative e/o riparative Ø Scuse alla vittima da parte del bullo Ø Ri/stabilire regole di comportamento in classe Ø Sportello d'ascolto Ø Attivazione del protocollo d'intesa "Scuola spazio di legalità"

<p>4. INTERVENTI DISCIPLINARI</p>	<p>Insegnanti Consiglio di classe Dirigente scolastico Alunni Genitori</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ø Richiamo/ammonimento verbale Ø Nota disciplinare Ø Convocazione dei genitori della vittima e del bullo Ø Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo dell'alunno Ø Compiti/lavori di assistenza e riordino a scuola Ø Allontanamento dalla classe da uno a tre giorni con l'obbligo di svolgere attività didattiche o educative Ø Allontanamento dalla scuola da uno a quindici giorni con l'obbligo di svolgere attività didattiche o educative Ø Allontanamento dalla scuola per periodi superiori a quindici giorni in presenza di fatti di rilevanza penale o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone Ø Ricaduta sul giudizio di comportamento
---------------------------------------	--	---